

TI_GERICHTE 42.2020.35 vom 8. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2020.35

FR: TI_GERICHTE 42.2020.35 du 8 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 42.2020.35 del 8 marzo 2021

Regeste

Negato IPG Corona (caso di rigore) a P con attività indep.da 3/2019 e il cui reddito provvisorio x fissaz. contributi 2019 è pari a fr. 80'000. Per determinare rispetto del limite max di fr. 90'000 occorre convertire reddito conseguito in alcuni mesi in reddito annuo. Princip. uguagl. di trattamento

Erwägungen

E. 1

La presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili." Sulla base dell'art. 6 cpv. 1 e 2 lett. b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per l'economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni, ordinare i provvedimenti nei confronti della popolazione. L'art. 7 LEp enuncia: " Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso." 2.2. Il Consiglio federale, fondandosi sull'art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l'Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871). L'art. 2 cpv. 3 della menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede: "

E. 3

L'indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.

E. 3.5

pag. 567; DTF 131 II 710 consid.

E. 4

Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.

E. 4.1

pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

E. 4.2

pag. 71). Al riguardo cfr. pure STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF

145 V 354. 2.5. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che il dott. RI 1 ha iniziato un'attività indipendente di medico dentista il 1° marzo 2019. Con "Decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l'anno 2019" del 13 marzo 2019, i contributi d'acconto sono stati fissati considerando un reddito di fr. 50'000.- per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2019 (cfr. doc. B). Con successiva decisione formale del 16 settembre 2019 il reddito da attività lucrativa provvisorio, con riserva di rettifica in base alla tassazione (art. 25 OAVS) relativo al medesimo periodo (vedi anche consid. 1.3: "che sarebbe stato presumibilmente conseguito nel periodo di contribuzione nel periodo 1° marzo – 31 dicembre 2019"), è stato elevato a fr. 80'000.-- (cfr. doc. C). In tale contesto va ricordato che i contributi AVS vengono fissati in base al reddito conseguito nei mesi in cui è esercitata l'attività lucrativa indipendente (cfr. STCA 30.2002.29 del 10 giugno 2002; UFAS "Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN)", valida dal 1° giugno 2008, stato 1° gennaio 2021, n° 1336: " (...) 1136 I contributi vengono fissati in base al reddito secondo il 1/09 risultato dell'esercizio commerciale/degli esercizi commerciali chiuso/i nell'anno di contribuzione (chiusura d'esercizio). Il reddito non viene convertito in reddito annuo. (...)"). Il TCA è chiamato a stabilire secondo quali modalità va determinato il rispetto del limite massimo di fr. 90'000.-- per poter beneficiare dell'IPG Corona (cfr. consid. 2.2) nel caso di assicurati che hanno conseguito un reddito da attività lucrativa indipendente soltanto durante alcuni mesi del 2019 e non durante tutto l'anno. Il ricorrente, fondandosi sull'interpretazione letterale dell'art. 2 cpv. 3 bis dell'Ordinanza Covid-2019 perdita di guadagno ritiene di avere diritto all'IPG Corona in quanto il suo "reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è comunque tra 10'000 e 90'000 franchi" ed ammonta precisamente a fr. 80'000.--. La Cassa ha rifiutato di accordare la prestazione ritenendo che il reddito di fr. 80'000.-- conseguito nel periodo di 10 mesi (da marzo a dicembre) debba essere trasformato in reddito annuo. Esso ammonta così a fr. 96'000.-- e supera il limite massimo di fr. 90'000.--. Chiamato ora a pronunciarsi, visto lo scopo della norma che è quello di accordare l'IPG Corona soltanto nei casi di rigore (cfr. consid. 2.2.) e oltretutto per fronteggiare una situazione di economica precarietà provocata dallo scoppio improvviso della pandemia, questo Tribunale ritiene che l'operato della Cassa sia corretto. Per stabilire la reale necessità di intervento (il caso di rigore) è necessario convertire il reddito conseguito in alcuni mesi in reddito annuo. Questo metodo rispetta peraltro il principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. art. 8 Cost., DTF 143 I 1 consid. 3.3. pag. 8; DTF 141 I 153 consid. 5.1. pag. 157; DTF 137 V 334 consid. 6.2.1. pag. 348; STF 9C_52/2020 del 1° febbraio 2021). In caso contrario si finirebbe infatti per accordare la prestazione a coloro che hanno ottenuto un reddito mensile elevato lavorando pochi mesi (ad esempio: reddito mensile di fr. 10'000, inizio attività luglio 2019, reddito annuo di fr. 60'000) e negarla invece a chi ha conseguito un reddito mensile inferiore lavorando tutto l'anno (ad esempio fr. 7'800.-- da gennaio a dicembre 2019, pari ad un reddito annuo di fr. 93'600.--), creando così una differenza di trattamento del tutto ingiustificata. Del resto questa modalità è espressamente prevista dalle direttive dell'UFAS che stabiliscono al n° 1067 in relazione con il n° 1041.3 di trasformare in un reddito annuo il reddito conseguito durante solo una parte dello stesso (cfr. sentenza VBE.2020.384 del 20 novembre 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, consid. 2.2 e 3.1: "Zwar sieht Rz. 1067 KS CE vor, dass bei in weniger als einem Jahr erwirtschafteten Einkommen eine pro rata Umrechnung auf ein ganzes Jahr zu erfolgen hat."). In altri termini, come ha giustamente sottolineato la Cassa (cfr. consid. 1.6.) nel caso di un assicurato che non ha lavorato tutto

l'anno durante il 2019, occorre stabilire se l'importo del guadagno giornaliero realizzato è o no superiore rispetto a quello derivante dalla trasformazione di fr. 90'000 in reddito giornaliero, e precisamente se è inferiore o superiore a fr. 250.-- (fr. 90'000 : 360 giorni). Nel caso concreto, il reddito giornaliero di fr. 266.66 (cfr. 80'000 : 300) è superiore a tale importo per cui - a ragione - il diritto all'indennità di perdita di guadagno Corona è stato negato dall'amministrazione. Di conseguenza la decisione su opposizione del 22 ottobre 2020 deve essere confermata.

E. 5

Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all'articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l'estinzione del diritto e all'articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l'applicabilità della procedura semplificata." Il 4 novembre 2020 il Consiglio federale ha modificato, con effetto retroattivo al 17 settembre 2020, l'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. RU 2020 4571-4574) ed ha in particolare stabilito che: " art. 2 cpv. 3-4 3 I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA e le persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno diritto all'indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. devono interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19; e b. subiscono una perdita di guadagno o salariale. 3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA e le persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 3 hanno diritto all'indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19; b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l'attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività. 3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015-2019. Se l'attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate. 4 L'indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1983 sul contratto d'assicurazione. Questo non vale per le prestazioni secondo l'articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020." Il cpv. 3 ter , primo periodo, è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 (con entrata in vigore il 19 dicembre 2020) nei seguenti termini: " 3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015-2019. ..." (cfr. RU 2020 5829) L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) il 17 marzo 2020 ha emesso una Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC). Il p.to 3.2.4. N.1041 concerne il diritto a indennità dei "lavoratori indipendenti" (cfr. p.to 3.1.2.) derivante dalla chiusura di strutture: " Hanno diritto all'indennità le persone che

hanno subito una perdita di guadagno in seguito alla chiusura delle strutture di cui all'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza 2 COVID-19, ordinata a livello federale." Nella versione 2 della CIC (stato: 17 aprile 2020), è stato introdotto il p.to 3.2.5.: " 3.2.5 Diritto derivante dal disciplinamento per i casi di rigore di lavoratori indipendenti 1041.2 Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti – il cui reddito annuo soggetto all'AVS è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e – la cui struttura non ha dovuto chiudere conformemente all'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza 2 COVID-19, ma che hanno subito, direttamente o indirettamente, una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti della Confederazione o di provvedimenti derogatori ordinati a livello cantonale e approvati dal Consiglio federale. 1041.3 La determinazione del rispetto dei limiti di reddito (10 000 e 90 000 fr.) si basa sul reddito dell'attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell'anno 2019. È irrilevante se la decisione sia provvisoria o definitiva (il N. 1065 è applicabile per analogia). (...)" Le marginali da 1065 a 1068 della CIC stabiliscono che: "

E. 5.1

pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid.

E. 5.2

Lavoratori indipendenti 1065 La base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita dal reddito dell'attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell'anno 2019. È irrilevante se la base di questa decisione sia provvisoria o definitiva. 1066 Per l'accertamento del reddito medio dell'attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360. 1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell'attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili). 1068 Un successivo adeguamento del reddito dell'attività lucrativa in seguito alla comunicazione fiscale definitiva non incide in alcun modo sull'indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti dei contributi d'acconto AVS per il 2019 effettuati dopo il 17 marzo 2020. (...)" Nella Versione 3 (stato: 13 maggio 2020) le marginali da 1065 a 1068 prevedono che: " 5.2 Lavoratori indipendenti 1065 La base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori 05/20 indipendenti è costituita per principio dal reddito dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019. Se al momento del calcolo dell'indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve basare su quest'ultima. 1065.1 Se per il calcolo dell'indennità è stato considerato il reddito 05/20 dell'attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l'emanazione dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve basare su quest'ultima. 1066 Per l'accertamento del reddito medio dell'attività

lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360. 1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell'attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili). 1068 Un successivo adeguamento del reddito dell'attività lucrativa 05/20 in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l'anno di contribuzione 2019 non incide sull'indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell'attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d'acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1)." L'11 maggio 2020 il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha pubblicato un Comunicato stampa del seguente tenore: " Indennità per perdita di guadagno Corona per indipendenti Nei giorni scorsi l'Autorità federale ha deciso di modificare la base di calcolo dell'indennità per perdita di guadagno Corona in favore degli indipendenti che hanno subito, direttamente (ordine di chiusura) o indirettamente (casi di rigore), una perdita di guadagno a seguito delle misure adottate a tutela della popolazione in ragione della pandemia di Coronavirus. In luogo del reddito determinante per la fissazione dei contributi d'acconto per il 2019, l'Autorità federale ha deciso che, se più alto, per il diritto all'IPG Corona deve essere utilizzato il reddito da attività indipendente che figura sull'ultima decisione definitiva (cioè passata in giudicato) di fissazione dei contributi sociali. Tutte le Casse di compensazione AVS sono ora chiamate a riesaminare retroattivamente il diritto alle IPG Corona per gli indipendenti. La Cassa cantonale di compensazione AVS (IAS), nel caso in cui il reddito da attività indipendente dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi sociali fosse più alto di quello dell'anno 2019, provvederà ad emettere un nuovo conteggio e pagare la differenza. Il ricalcolo interesserà circa 3'500 casi: i nuovi conteggi saranno notificati agli interessati entro fine maggio e il pagamento della differenza, retroattivo da marzo a maggio, sarà effettuato nei primi giorni del mese di giugno. Invitiamo gli interessati, affiliati alla Cassa cantonale AVS, a pazientare e a non sollecitare l'evasione della pratica telefonicamente o via mail, onde agevolare il disbrigo dei ricalcoli e dei relativi pagamenti." La Versione 4 (stato: 20 maggio 2020) ha mantenuto la medesima formulazione, la quale è invece stata così modificata nella Versione 5 (stato: 19 giugno 2020): " 5.2 Lavoratori indipendenti 1065 La base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori 05/20 indipendenti è costituita per principio dal reddito dell'attività lucrativa conseguito nell'anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d'acconto) per l'anno 2019. Se al momento del calcolo dell'indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve basare su quest'ultima. 1065.1 Se per il calcolo dell'indennità è stato considerato il reddito 06/20 dell'attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l'emanazione dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l'anno 2019, ci si deve basare su quest'ultima. La domanda di ricalcolo risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre 2020. 1066 Per l'accertamento del reddito medio dell'attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360. 1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell'attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona 1064 1065 05/20

1065.1 06/20 1066 1067 27 di 31 DFI UFAS | Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) Valida dal 17 marzo 2020 | Stato: 19 giugno 2020 | 318.713 i esercenti un'attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili). 1068 Un successivo adeguamento del reddito dell'attività lucrativa 06/20 in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l'anno di contribuzione 2019 non incide sull'indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell'attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d'acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).” 2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.4. Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 145 V 57 consid. 2.9. pag. 57; DTF 145 V 2 consid. 4.1. pag. 6-7; DTF 138 V 50 consid. 4.2. pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2. pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione

sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid.

E. 50

consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Per stabilire la reale necessità di intervento (il caso di rigore) è necessario convertire il reddito conseguito in alcuni mesi in reddito annuo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.